


DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI)

PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL CANILE COMPRESORIALE DI " PONTE ROSSO "

GESTIONE DEL CANILE SANITARIO E DELL'AREA PER LA PROMOZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEI CANI IN CANILE RIFUGIO



"E tutte le creature che sono sotto il cielo, ciascuna secondo la sua natura servono, conoscono e obbediscono al loro creatore meglio di te, o uomo".

Assisi lì, ottobre 2022

Il R.U.P. / Responsabile Ufficio
(Geom. Franco Siena)

Settore Lavori e Opere Pubbliche. Servizi alla città- Ufficio Servizi Operativi	Assisi lì, 22 ottobre 2022
isi-sede S.Maria degli Angeli – Piano 1° -	Tel.075/8138446 – mail : servizioperativi@comune.assisi.pg.it

INTRODUZIONE :

- o Il Comune di Assisi con convenzione racc.nro 5069 del 22.05.2019 , gestisce il canile comprensoriale di " Ponte Rosso " come Comune Capofila dei seguenti altri comuni :
 - o Bastia Umbra ;
 - o Bettona ;
 - o Cannara ;
 - o Valfabbrica ;
- o Si precisa altresì per quanto previsto nella succitata convenzione che il Comune di Assisi nel presente procedimento di gara agisce in nome e per conto anche dei Comuni di :
 - o Bastia Umbra ;
 - o Bettona ;
 - o Cannara ;
 - o Valfabbrica ;

- OGGETTO DELL'APPALTO :

L'oggetto dell'appalto è l'esecuzione di tutti i servizi connessi alla gestione del fenomeno del randagismo canino sul territorio comunale di Assisi e sul territorio comunale delle Amministrazioni convenzionate con il Comune di Assisi per l'espletamento del servizio, come specificato e dettagliato nel Capitolato Prestazionale.

I Comuni attualmente convenzionati con il Comune di **Assisi** per l'espletamento del servizio sono:

	COMUNE	ABITANTI-31/12/20	ESTENSIONE TER. - KMQ	ABIT/KMQ
1	ASSISI – CAPOFILA	28.004	187,19	149,60
2	BASTIA UMBRA	21.555	27,60	780,98
3	BETTONA	4.297	45,08	95,32
4	CANNARA	4.256	32,81	129,72
5	VALFABBRICA	3.253	92,30	35,24

I Comuni suddetti hanno una superficie complessiva pari a kmq **384,98** e la loro popolazione complessiva, al 31/12/2020, era pari a n. **61.561** abitanti.

I suddetti Comuni convenzionati:

- hanno individuato, in Assisi, fraz. S.Maria degli Angeli , nella struttura comunale di via Ospedale delle Pareti, posta su ratei di terreno identificati al C.T. del comune di Assisi con i mappali n.ri 429 e 430 del fg. N.ro 86 per una superficie complessiva di mq. 4.850,00 circa, il canile pubblico comprensoriale in cui espletare il servizio di gestione del canile sanitario e dell'affidamento dei cani in canile rifugio ;
- nel bene strumentale, la struttura attraverso il quale promuovere e sostenere iniziative per l'affidamento a nuovo proprietario dei cani randagi catturati nei rispettivi territori che abbiano superato favorevolmente il periodo di osservazione sanitaria presso il canile pubblico, non siano stati riconsegnati ai legittimi proprietari e la cui proprietà non sia stata reclamata;
- hanno delegato al Comune di Assisi di procedere allo svolgimento delle relative funzioni utilizzando le suddette strutture ed affidandone la gestione, conduzione e manutenzione ordinaria, tramite procedura di evidenza pubblica, ad operatori economici del settore;
- hanno delegato al Comune di Assisi di stipulare apposito protocollo d'intesa con una o più associazioni animaliste o sezioni locali di esse, regolarmente costituite ed operanti nel territorio dell'ASL 1 – Regione Umbria , per l'utilizzo, in collaborazione con il gestore individuato , dell'area di affidamento, al fine di svolgere opera di sensibilizzazione, promozione e gestione dell'affidamento dei cani randagi non riconsegnati e non reclamati, provenienti dal canile sanitario di cui alla lettera a).
- hanno preventivamente accettato le obbligazioni previste per ciascun Comune partecipante dal contratto di servizio che il Comune di Assisi deve stipulare in nome e per conto della Convenzione, dando ampio mandato al suddetto Comune capofila circa l'individuazione delle ottimali forme di gestione del servizio;
- hanno preventivamente accettato le obbligazioni previste per ciascun Comune partecipante dal contratto di servizio che il Comune di Assisi deve stipulare in nome e per conto della Convenzione, dando ampio mandato al suddetto Comune capofila circa l'individuazione delle ottimali forme di gestione del servizio;
- hanno autorizzato l'esercizio del servizio per conto di ciascuno dei Comuni convenzionati in tutto il territorio dei medesimi, ai sensi della normativa vigente; al gestore potrà competere nella misura prevista dal Capitolato d'appalto e/o dal contratto, un rimborso direttamente esigibile a carico del proprietario dell'animale incustodito catturato eventualmente restituitogli.

SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO E DELL'AREA PER LA PROMOZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEI CANI IN CANILE RIFUGIO – “ CANILE DI PONTE ROSSO “

ASSISI – S. MARIA DEGLI ANGELI – via Ospedale delle Pareti

L'importo dell'affidamento posto a base di selezione del servizio di durata triennale è definito come segue:

Importo annuo : €. **72.202,00** oltre IVA di legge, spese e fondo incentivante ex art.113 D.lgs 50/2016 ;

Stimato come segue: (€/giorno/cane €. **1,88** *-*n.105 cani* n.365gg.)* oltre IVA di legge, spese e fondo incentivante ex art.113 D.lgs 50/2016 ;

TOTALE IMPORTO PER DURATA ANNI TRE €. **268.591,44** come da Piano Economico di gestione individuato negli elaborati del presente appalto come “ allegato quadro economico per determinazione spese di gestione “:

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI)

(ART.1- PREMESSA e NORMATIVA DI RIFERIMENTO)

L'art. 97, del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 50/2016 richiede alle stazioni appaltanti che "Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta "

La normativa degli approvigionamenti pubblici può riguardare la sicurezza con diverse intensità:

a) per le interferenze si richiede una valutazione dell'Amministrazione, attraverso la redazione del DUVRI, in termini di rischi e costi. Questi ultimi, sono pertanto sottratti da ogni confronto concorrenziale;

b) per i costi relativi alla sicurezza, propri di ogni datore di lavoro in base a diretta responsabilità nei confronti dei propri dipendenti, l'Amministrazione ha solo un onere di vaglio, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

In analogia ai lavori, sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuati nel DUVRI e, comunque, tutti quelli necessari a ridurre al minimo i rischi per la tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

L'Amministrazione è tenuta a computare solo i rischi interferenziali, a conteggiare gli stessi ed a sottrarli a confronto concorrenziale.

In relazione all'appalto in oggetto, i costi, così come indicativamente riportato di seguito, riguardano le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 comma 1 lettera b) del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 , il presente documento di valutazione intende fornire all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

L'articolo 26 D. Lgs. 81/2008 citato al comma 3 recita : "Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di

valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Nel campo di applicazione del D.Lgs. 50/2016. e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto" :

SERVIZIO DI GESTIONE TRIENNALE DEL CANILE SANITARIO E DELL'AREA PER LA PROMOZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEI CANI IN CANILE RIFUGIO – “ CANILE DI PONTE ROSSO “.

(Art. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO)

2.1 - D. Lgs 09/04/2008 n° 81, Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (articolo aggiornato al DECRETO DEL FARE 98/2013) :

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unita' produttiva della stessa, nonche' nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilita' giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneita' tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica e' eseguita attraverso le seguenti modalita':

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneita' tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivita'.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita' lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attivita' a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attivita' del datore di lavoro committente sia alle attivita' dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonche' di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso e' allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo D.lgs 50/2016, tale documento e' redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

2.2 - DLgs 09/04/2008 n°81 Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi (articolo aggiornato al Decreto del fare 98/2013) :

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonche' nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonche' quelli connessi alle differenze di genere, all'eta', alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro **(e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attivita' di scavo)**. La L. 1 ottobre 2012, n. 177, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Le modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotte dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del decreto del

Ministro della difesa, di cui al comma 2 del presente articolo. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7, commi primo, secondo e quarto, del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, che riacquistano efficacia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e sono autorizzate a proseguire l'attività le imprese già operanti ai sensi delle medesime disposizioni." 1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 e' effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, puo' essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonche', ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento e' rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicita', brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonche' dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività'.

2.3 - DLgs 09/04/2008 n°81 Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi :

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.

2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità'. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.

4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure

standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g). La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 1, comma 388) che è fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici di cui al comma 5 del presente articolo.

6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4. 6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che

rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28.

2.4 – Determinazione n. 3 del 05.03.2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture :

Definisce i casi di esclusione del documento e i costi della sicurezza da considerare. Per la definizione di interferenza, non prevista dalla normativa specifica di settore (D.Lgs. 81/2008), la Determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture la definisce come un "contatto rischioso" tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

Non si considerano interferenze quei rischi specifici propri dell'attività dell'Impresa appaltatrice, quali i contatti tra l'Impresa e l'utenza generica (cittadini e autoveicoli), che dovranno pertanto essere esaminati dall'Impresa stessa all'interno del proprio documento di valutazione dei rischi.

(Art. 3 – IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI)

I soggetti che cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro nell'attività lavorativa oggetto dell'appalto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 sono il committente e l'azienda appaltatrice.

3.1 Committente:

Denominazione e Ragione sociale: COMUNE DI ASSISI

Sede Legale: Piazza del Comune, 10

Attività svolta: Pubblica Amministrazione

Legale Rappresentante: Sindaco pro tempore

Responsabile del procedimento

Telefono: 075/8138445

E-mail: servizioperativi@comune.assisi.pg.it

3.2 Aggiudicatario:

- Dati generali:
- Denominazione e Ragione sociale:
- Sede Legale:
- Attività svolta:
- Legale Rappresentante:
- Part. IVA e codice Fisc.:
- Telefono:
- E-mail:

- Identificazione dei ruoli per la prevenzione e la protezione dei lavoratori:
- Datore di Lavoro:
- Direttore Tecnico:
- Responsabile SPP:
- RLS Impresa:
- Medico competente:
- Elenco del personale autorizzato agli interventi oggetto dell'appalto:

(Art. 4 – FINALITÀ)

Il presente documento di Valutazione è stato redatto preventivamente alla fase di appalto in ottemperanza al dettato del D.Lgs. n. 81/2008.

Con il presente documento vengono fornite all'appaltatrice informazioni sui rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente in cui è destinata a operare nell'espletamento del servizio e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze.

Con il presente documento vengono inoltre determinati i costi per la sicurezza per la prevenzione dei rischi di natura interferenziale, restando inteso che sono a carico dell'aggiudicatario i costi relativi agli adempimenti esclusivamente connessi agli aspetti gestionali della propria attività di lavoro. Nel D.U.V.R.I. non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività dell'associazione, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione delle prestazioni.

Le prescrizioni contenute nel presente D.U.V.R.I. non dovranno in alcun modo essere interpretate come limitative al processo di prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori, e non sollevano l'Associazione dagli obblighi imposti dalla vigente normativa.

(Art. 5 - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO)

Il servizio consiste nell'espletamento da parte dell'Appaltatore dei servizi di gestione del canile comunale, come elencati nel capitolato speciale di appalto

(Art. 6 – ADEMPIMENTI PRIMA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO)

Il committente procederà a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore, attraverso le norme di legge .

La ditta appaltatrice dovrà:

- a. fornire il documento unico di valutazione dei rischi definitivo, che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato e integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sui servizi che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare ad integrazione e/o se diverse da quanto qui indicato.
- b. produrre il proprio Documento Unico di Valutazione dei rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DUVRI definitivo, di cui al comma precedente.

(Art. 7 - VALUTAZIONE INTERFERENZE)

Le principali interferenze possono essere così riassunte:

- contatti fra l'impresa appaltatrice e la generica utenza (cittadini visitatori del canile) eventualmente presente presso la struttura;
- contatti fra impresa appaltatrice, la generica utenza e altri soggetti esplicanti servizi presso il canile comunale (area che sarà gestita dall'impresa appaltatrice);

Le suddette interferenze si considerano rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice che deve, stante il tipo di attività svolta, esaminarli all'interno del proprio documento di valutazione dei rischi (DVR).

(Art. 8 - ATTIVITA' A RISCHIO)

Le attività che comportano rischi possono essere così riassunte:

movimento dei mezzi all'interno del canile;

- attività di raccolta deiezioni a terra;
- attività di lavaggio dei box;
- attività di spazzamento manuale;
- movimentazione carichi;
- attività di lavaggio e pulizia dei locali;
- attività di taglio erbe infestanti;
- attività svolte in presenza di cani sottoposti a profilassi;
- attività svolte in presenza di cani potenzialmente pericolosi

Inoltre le eventuali interferenze generate dal dover accedere alle aree pertinenziali da parte di utenze convenzionabili per attività complementari, contemporaneamente alla presenza di personale dell'utenza.

(Art. 9 - VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE IDONEE A PREVENIRLI E RIDURLI AL MINIMO)

Le attività di cui sopra comportano rischi per la sicurezza:

- investimento, urto contro ostacoli;
- scivolamento, caduta o inciampo;
- contatto, inalazione, ingestione di detersivi e altri prodotti di pulizia;
- morsicature;
- movimentazione di carichi.

Fatto salvo quanto previsto nel documento di valutazione dei rischi (DVR) proprio dell'impresa appaltatrice, Misure idonee alla prevenzione e riduzione dei rischi sono:

1. formazione periodica degli operatori;
2. concordare eventuali interventi finalizzati e richiesti per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti.

3. Per le utenze convenzionabili per attività complementari le operazioni, ove possibile, andranno svolte

preferibilmente al di fuori dell'orario lavorativo del personale, dell'utenza o di altra ditta incaricata che effettua servizi per le medesime strutture.

(Art. 10 - COSTI DELLA SICUREZZA)

In base a quanto evidenziato nei punti precedenti, i costi della sicurezza di natura interferenziale non soggetti a ribasso d'asta possono ritenersi compresi nei prezzi determinati per i servizi oggetto dell'appalto, trattandosi quasi per intero, di misure di tipo generico già previste nel DVR proprio dell'azienda appaltatrice, pertanto l'importo per l'attuazione del **DUVRI è stimato in euro zero** relativamente ai costi per l'eliminazione o riduzione al minimo dei rischi da interferenza poiché:

- a) tali rischi fanno parte della normale formazione e informazione che i lavoratori dell'impresa appaltatrice ricevono in materia di tutela della sicurezza negli ambienti di lavoro
- b) per le interferenze evidenziate non si adotta alcuna misura di sicurezza se non quelle che l'appaltatore e l'impresa appaltatrice già adottano per la tutela della sicurezza in generale
- c) non è stata evidenziata la necessità di dotazione di D.P.I. o collettivi per i rischi da interferenze
- d) dalle interferenze è escluso il personale dipendente dal Comune ;

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso. Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

Il presente documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), è stato redatto con riferimento alla vigente normativa. In esso sono indicate le misure di cooperazione e di coordinamento con l'appaltatore ai fini della eliminazione delle interferenze, fermi restando i costi della sicurezza per l'esercizio delle attività svolte da ciascuna impresa che rimangono a carico delle imprese medesime.

Le parti si impegnano a verificare la sussistenza della necessità di apportare modifiche al documento medesimo in sede di esecuzione delle prestazioni e se esiste un'esigenza di variazione in fase di esecuzione dei servizi oggetto di appalto. Tali valutazioni dovranno necessariamente essere svolte a gara d'appalto aggiudicata.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO : (geom. Franco Siena)